

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

È costituita in Siracusa l'Associazione denominata "Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa".

ART. 2 NORME DI DISCIPLINA

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Siracusa, presso lo studio o il recapito professionale del Presidente pro tempore del Consiglio direttivo e la sua durata è illimitata.

ART.4 SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si prefigge le seguenti finalità :

1. promuovere lo studio e la ricerca nel diritto fallimentare e concorsuale in genere ;
2. promuovere l'incontro ed il dibattito tra tutti i soggetti che, a qualunque titolo, si occupano di diritto fallimentare e concorsuale in genere, al fine di favorire il reciproco scambio di esperienze, prassi, informazioni ed orientamenti;
3. promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività di formazione, ricerca e informazione scientifica in materia fallimentare e concorsuale in genere, mediante convegni, seminari, dibattiti, conferenze e qualsiasi altra iniziativa idonea allo scopo;
4. promuovere e curare la specializzazione di magistrati, avvocati, commercialisti ed operatori in materia concorsuale, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti che regolano la materia;
5. curare l'approfondimento dei principi, degli istituti e dei temi in materia concorsuale, anche mediante la organizzazione di laboratori, gruppi di studio e di ricerca tra tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano di diritto fallimentare e concorsuale in genere;
6. promuovere ed organizzare osservatori sulle prassi e gli orientamenti giudiziari in materia

concorsuale ed elaborare progetti e proposte per il miglior espletamento delle attività degli organi concorsuali, delle cancellerie e degli operatori in genere;

7. elaborare progetti e proposte di modifica o di integrazione legislativa, nonché linee guida o prassi condivise;

8. promuovere attività editoriali e pubblicazioni idonee a diffondere i risultati delle proprie attività, a divulgare studi, ricerche, notizie ed ogni altro lavoro che risulti utile al raggiungimento delle finalità proprie, quali (a titolo meramente esemplificativo) la istituzione di riviste tradizionali o telematiche, di siti internet o di blog a tema.

9. scambiare esperienze ed informazioni con altre Associazioni aventi le medesime finalità collocate sul territorio nazionale;

10. diffondere la conoscenza degli strumenti per il superamento della crisi dell'impresa e favorire lo studio e l'approfondimento di essi e di ulteriori rami del diritto.

ART.5 **SOCI**

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato ed i soci si dividono in tre categorie:

a) **SOCI FONDATORI.** Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo nonché i soci ordinari dopo cinque anni di ininterrotta iscrizione alla Associazione.

b) **SOCI ORDINARI.** Sono soci ordinari tutti coloro che sono divenuti soci successivamente alla costituzione della Associazione, a seguito di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione gli Avvocati, i Dottori Commercialisti, gli Esperti contabili ed i Professionisti in genere, che :

- abbiano conseguito in materia concorsuale i crediti minimi previsti per la spendita deontologicamente corretta dell'attività prevalente secondo quanto stabilito dalla Legge e/o dal Regolamento dell'Ordine professionale di appartenenza;

- ovvero che esercitino o abbiano esercitato durevolmente la propria attività in materia concorsuale;

- ovvero che siano autori di opere e pubblicazioni a diffusione nazionale in materia concorsuale.

Possono aderire all'Associazione anche i Magistrati, i Docenti universitari, gli studiosi e gli operatori in materia, nonché gli Enti pubblici e privati e le persone giuridiche, che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.

L'ammissione a socio ordinario dell'Associazione è deliberata a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo

La qualità di socio ordinario ha durata annuale con decorrenza dalla data di iscrizione e sino al 31 Dicembre.

All'atto dell'accettazione della domanda di iscrizione, il socio è tenuto a versare la tassa di iscrizione "una tantum" nonché la quota associativa annuale.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, l'iscrizione si rinnova annualmente con il pagamento della relativa quota associativa.

c) SOCI ONORARI. Sono soci onorari quelli designati dal Consiglio Direttivo, all'unanimità, scelti tra soggetti che, anche privi dei requisiti di cui al punto b), si sono distinti per particolari meriti scientifici e/o professionali in materia concorsuale.

I soci onorari non sono soggetti al pagamento di tasse o quote e godono del diritto di intervento in Assemblea.

La qualità di socio, sia esso fondatore, ordinario o onorario, non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo, non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

ART.6

TASSA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

La misura della tassa di iscrizione all'Associazione da versarsi "una tantum" nonché la quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento sono determinate anno per anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione attribuisce a tutti i Soci fondatori ed onorari il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'Associazione.

ART. 7

DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.

I soci fondatori ed onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci che partecipano attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, prestando la propria attività in favore dell'Associazione a titolo gratuito

ART. 8 RECESSO, MOROSITÀ, ESCLUSIONE

La qualità di socio viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di socio. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno in corso.

L'esclusione del socio per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo chiamato a decidere sulla esclusione.

ART. 9 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Comitato Scientifico.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata.

La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sugli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.
- f) istituire un Comitato Scientifico ed eleggerne i componenti

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata ed il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e la maggioranza assoluta in seconda convocazione.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il diritto di voto verrà espresso direttamente alle liste dei candidati depositate presso la sede, entro 15 giorni dalla convocazione dell'assemblea.

ART. 11 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati tra i soci, di cui almeno tre fondatori.

I consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed, in seguito, dall'Assemblea; durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

- b) stabilire al proprio interno le cariche di Presidente, Vice-presidente, Segretario e Tesoriere;
- c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- f) predisporre il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo dell'anno successivo, qualora ne ravvisi la necessità la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente, il vice presidente, il tesoriere ed il segretario.

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria interna ed esterna; redige, sottoscrive e conserva i verbali, redatti in forma riassuntiva, dei lavori e delle attività dell'associazione. Aggiorna e conserva l'elenco dei soci.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione e cura la raccolta delle quote associative; provvede ad accendere un conto corrente bancario, della cui firma è titolare; redige annualmente il rendiconto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di ciascuno degli altri componenti, e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Segretario, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito, se confermato nella carica dalla prima Assemblea dei soci successiva alla sua cooptazione. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 **PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la esecuzione delle delibere.

Quando necessario, il Presidente assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 13
COMITATO SCIENTIFICO

L'Assemblea dei Soci può istituire un Comitato Scientifico, composto da soggetti scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità delle professioni, della cultura e della vita pubblica. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo ed i Soci.

Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto tecnico scientifico dello stesso.

ART. 14
GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono gratuite. E' consentito il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

ART. 15
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) dai beni di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 16
ENTRATE

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività inerenti agli scopi indicati all'articolo 4 del presente Statuto;
- e) donazioni, lasciti e rendite di beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ART. 17
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati tra i soci, per la prima volta nell'atto costitutivo, ed, in seguito, dall'Assemblea; Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio è presieduto dal membro più anziano e giudica la lealtà, la probità e la correttezza nei confronti della Associazione di chiunque rivesta una carica in essa, potendo adottare la sanzione della censura.

Il Collegio decide inoltre sulla esclusione dalla Associazione dell'iscritto, deliberata per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali.

ART. 19
SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.